MISURE URGENTI PER CONTRASTARE GLI EFFETTI ECONOMICI E UMANITARI DELLA CRISI UCRAINA

# Art. 10-quater

## Proroga degli interventi di ricostruzione relativi ad imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma del 2012

1. All'articolo 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023"

Versione in vigore dal 21 maggio 2022, tuttora in vigore · versione 4

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina |
| Estremi | Decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 |
| Titolo | III — Sostegno alle imprese |
| Capo | I — Misure per la liquidità delle imprese |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2022 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-contrastare-gli-effetti-economici-e-umanitari/art-10-quater-proroga-degli-interventi-di-ricostruzione-relativi-ad-imprese

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it